



COMUNE DI GALBIATE

Provincia di Lecco

UFFICIO COMMERCIO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE SVOLTO CON L'IMPIEGO DI AUTOVETTURE E AUTOBUS

**(approvato con deliberazione consiliare n. 283 del 15/05/1986,
modificato con deliberazione consiliare n.547 del 10/04/1987 e
n.1136 del 9/6/1989)**

Articolo 1 (Disciplina del servizio)

Il servizio di noleggio con conducente, svolto con l'impegno di autovetture e autobus muniti di carta di circolazione ed immatricolati in conformità dell'art. 58 – sesto comma – del Testo Unico 15/06/1959, n. 393, che viene istituito nel territorio di questo Comune, è disciplinato:

- a) dagli artt. 105 e 113 del Testo Unico 8/12/1933, n. 1740, tenuti in vigore dall'art. 145 – secondo comma – del Testo Unico 15/06/1959, n. 393;
- b) dall'art. 57 – primo comma, lettera c) – del Testo Unico 15/06/1959, n. 393;
- c) dal Testo Unico 15/06/1959, n. 393 e dal relativo regolamento di esecuzione n. 420 del 30/06/1959;
- d) dagli artt. 86 e 121 del Testo Unico della legge di pubblica sicurezza 18/06/1931, n. 773, nonché dall'art. 158 del relativo regolamento di esecuzione 06/05/1940, n. 635;
- e) dalle disposizioni del presente regolamento e dalle altre disposizioni di legge o regolamento.

Articolo 2 (Determinazione del numero degli autoveicoli da immettere nel servizio)

Il numero delle autovetture e degli autobus da adibire al servizio di noleggio con conducente, vengono fissati con deliberazione del Consiglio comunale.

Articolo 3 (Domanda per svolgere l'esercizio del servizio)

Chi intende ottenere la licenza comunale per svolgere il servizio di noleggio autoveicoli con conducente (autovetture o autobus), deve presentare domanda in competente bollo al Sindaco.

Nella domanda, oltre le generalità, il richiedente deve specificare il numero, il tipo e le caratteristiche dell'autoveicolo che intende adibire al servizio, l'ubicazione della rimessa che, per le sole autovetture, deve essere all'interno del territorio comunale ed i documenti comprovanti il possesso dei titoli preferenziali.

Articolo 4 (Documentazione)

Il richiedente, una volta dichiarato assegnatario della licenza , dovrà produrre i seguenti documenti:

- a) licenza ottenuta a norma dell'art.86 del Testo Unico della legge di pubblica sicurezza, nei casi previsti;
- b) dimostrazione del possesso dei mezzi finanziari adeguati al disimpegno del servizio;
- c) certificato d'iscrizione alla Camera di commercio industria agricoltura e artigianato per l'attività dei trasporti e certificato d'iscrizione all'albo delle imprese artigiane ai sensi della legge 25/07/1956, n. 860;
- d) certificato di cittadinanza italiana;
- e) certificato di residenza;
- f) certificato di buona condotta di data non anteriore a tre mesi;
- g) dichiarazione di impegno a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;
- h) dichiarazione di non essere affetto da malattia deturpante o contagiosa o da altra malattia che impedisca l'esercizio del servizio;
- i) fideiussione bancaria o polizza assicurativa, per un valore corrispondente a prezzo di listino aumentato del 50% di un autobus nuovo da noleggio di dodici metri;
- l) documentazione comprovante l'abilitazione professionale, desunta dalla frequenza con esito positivo, da parte del titolare o del responsabile tecnico, di apposito corso professionale istituito dalla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura o dalla Regione, ovvero da questa riconosciuto; oppure da esperienza pratica di almeno tre anni, alle dipendenze di un operatore di servizi di noleggio di autobus;
- m) adeguato organico di personale per la gestione dei servizi;

La documentazione di cui ai punti i), l) e m) riguardano solo le richieste di noleggio con autobus.

L'interessato potrà sostituire le certificazioni di cui ai punti d), e) e f) con una dichiarazione, resa sotto la propria responsabilità, a norma dell'art. 2 della legge 4/1/1968, n. 15.

Qualora la domanda sia stata presentata da una società, i documenti di cui sopra devono essere prodotti da parte ed a nome dei legali rappresentanti della società stessa.

La licenza di noleggio di autobus non potrà comunque essere concessa a chi:

- a) sia incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del c.p.;
- b) sia incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27/12/56 n. 1423, 31/05/65 n. 575, 13/09/72 646 e 12/10/82 726;
- c) sia stato dichiarato fallito e non sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 142 e seguenti del R.D. 16/03/1942, n.267;
- d) sia incorso in provvedimenti di revoca o di decadenza di precedente licenza di esercizio sia da parte del comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri comuni;
- e) sia incorso in condanne passate in giudicato per non aver rispettato i contratti collettivi di lavoro, le leggi previdenziali e fiscali, senza che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del c.p.;
- f) sia incorso, in tre o più casi, in sanzioni amministrative definitive, con riferimento all'effettuazione di servizio di trasporto.

Articolo 5 (Titoli preferenziali)

Nell'assegnazione delle licenze di esercizio, in presenza di pluralità di domande, costituiscono titoli preferenziali:

- a) la titolarità di licenza di noleggio autobus con conducente, con riferimento a singoli autobus e che intendano ampliare il parco;
- b) l'essere cooperative o consorzi di imprese del settore;
- c) l'essere concessionari di pubblico servizio di trasporto di persone.

Nel caso di parità di titoli, l'assegnazione della licenza viene fatta tenendo conto della data della domanda o di altri elementi utili allo scopo.

In assenza delle condizioni di cui al comma precedente, costituisce titolo preferenziale la maggiore anzianità di effettivo servizio esperito nel trasporto di persone.

Articolo 6 (Assegnazione della licenza)

Per esercitare il servizio con autoveicolo di noleggio con conducente, sia esso autovettura o autobus, occorre il possesso della licenza comunale di esercizio, la quale è assegnata dal Consiglio comunale.

L'assegnazione della licenza viene fatta in base alla graduatoria predisposta secondo il precedente art. 5.

Articolo 7 (Rilascio della licenza)

La licenza comunale di esercizio è rilasciata dal Sindaco in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale, ai sensi del precedente art. 6 per ogni autoveicolo ammesso al servizio con l'indicazione del tipo e caratteristiche dell'autoveicolo stesso.

Articolo 8 (Durata della licenza)

La licenza comunale di esercizio ha durata illimitata; la stessa deve però essere vistata di anno in anno, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti richiesti, fatti salvi i casi di ritiro della licenza stessa prima della scadenza, secondo quanto previsto dal successivo art. 10.

Articolo 9 (Trasferibilità della licenza)

La licenza comunale di esercizio non può essere trasferita senza l'assenso del Consiglio comunale, il quale vi provvede conformemente alle norme di cui ai precedenti artt. 3, 4 e 6 .

Sono previsti i seguenti casi di trasferibilità delle licenze:

- a) cessione di azienda;

- b) cessione del servizio.

In caso di morte del titolare della licenza, la voltura della stessa è accordata agli eredi o alle persone da loro designate, da parte del Consiglio comunale sempre nel rispetto delle norme di cui ai precedenti artt. 3, 4 e 6. La licenza di noleggio di autobus non potrà comunque essere trasferita prima che siano trascorsi cinque anni dal rilascio e nel caso di cessazione dell'attività la licenza stessa va restituita al comune.

Articolo 10 (Parziale ritiro delle licenze)

Le licenze comunali di esercizio possono essere parzialmente ritirate con le modalità e per il numero da stabilirsi dal Consiglio comunale, quando occorra addivenire a una trasformazione dei servizi o per altri motivi di pubblico interesse.

Nel caso che si verifichi la necessità di ridurre il numero degli autoveicoli circolanti, la riduzione sarà attuata secondo criteri che saranno stabiliti con apposito provvedimento del Consiglio comunale, sentite, ove occorra, le organizzazioni di categoria.

Articolo 11 (Sospensione della licenza)

La licenza comunale di esercizio può essere fatta sospendere, per un periodo non superiore a mesi sei, nei casi di infrazioni non passibili di revoca, derivanti da mancanza del servizio, da abusi nell'applicazione delle tariffe o a comportamento scorretto nei confronti dei trasportati.

Il provvedimento di sospensione viene adottato dal Consiglio comunale, previa contestazione dei fatti all'interessato da parte del Sindaco.

Articolo 12 (Revoca della licenza)

La licenza comunale di esercizio viene revocata dal Consiglio Comunale.
La revoca viene disposta nei seguenti casi, previa diffida a regolarizzare le situazioni difformi, da parte del Sindaco:

- a) quando venga a mancare nel titolare qualcuno dei requisiti prescritti per svolgere l'esercizio;
- b) se l'attività viene esercitata da altri che non sia il titolare della licenza;
- c) quando l'attività non risulti mantenuta nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l'esercizio stesso;
- d) quando il titolare della licenza o i suoi dipendenti abbiano prestato la loro opera per favorire il contrabbando o comunque l'evasione delle leggi tributarie e sanitarie;
- e) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi, a pena restrittiva della libertà personale superiore a sei mesi;
- f) quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si sia verificata recidività in violazioni varie del presente regolamento;
- g) quando il titolare abbia intrapreso altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- h) per qualsiasi altra grave irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio.

Articolo 13 (Decadenza della licenza)

La licenza comunale di esercizio viene a decadere, previa diffida:

- a) per mancato inizio del servizio entro il termine stabilito nell'atto di notifica della concessione della licenza, secondo quanto previsto dal successivo art. 17;
- b) per esplicita dichiarazione scritta del titolare di rinuncia alla licenza;
- c) per interruzione del servizio per un periodo superiore a sei mesi, a meno che tale interruzione sia dovuta a comprovata contrazione del traffico o a malattia;

- d) per fallimento del titolare della licenza;
- e) per cessione della proprietà dell'autovettura o dell'autobus a seconda dei casi;
- f) per morte del titolare, salvo quanto previsto al precedente art. 9.

Articolo 14 (Verifica e revisione degli autoveicoli)

Gli autoveicoli sono sottoposti, prima dell'ammissione al servizio e poi una volta all'anno, a verifica da parte di una Commissione nominata dal Consiglio comunale e così composta:

- a) dal Sindaco o suo delegato, che la presiede;
- b) dal capo ufficio della vigilanza urbana;
- c) da tre consiglieri comunali, di cui uno in rappresentanza della minoranza.

Il capo ufficio della vigilanza urbana svolgerà anche le funzioni di segretario della Commissione.

Tali verifiche non possono implicare accertamenti di carattere tecnico riservati, in base alle disposizioni vigenti, agli Uffici periferici della Motorizzazione civile (art.113 del T.U. 8/12/1933 n.1740; art.145 – secondo comma del T.U. 15/6/1959, n.393).

Ogni qualvolta la Commissione accerti che un autoveicolo (autovettura o autobus) non risponda più ai requisiti per i quali ha ottenuto la carta di circolazione dovrà informarne il Sindaco per la denuncia al competente Ufficio della motorizzazione civile, ai sensi e per effetti dell'art.65 del Testo Unico 15/6/1959, n.393.

Ove invece l'autovettura o l'autobus non si trovi nel dovuto stato di conservazione e di decoro e qualora il titolare della licenza non provveda alla messa in efficienza o sostituzione dell'autovettura e dell'autobus stessi entro un termine fissato caso per caso dalla predetta Commissione e comunicato al titolare della licenza da parte del Sindaco, si provvederà alla revoca della licenza a norma del precedente art.12, lettera c).

Articolo 15 (Contachilometri)

Le autovetture e gli autobus adibiti al servizio di noleggio con conducente devono essere muniti di apparecchio contachilometri con graduazione progressiva, sul quale l'autorità comunale può esercitare il diritto di controllo in qualsiasi momento.

Articolo 16 (Sostituzione degli autoveicoli)

Non sono consentite le sostituzioni delle autovetture e degli autobus oggetto di licenza, senza autorizzazione del Sindaco, d'intesa con la Commissione di cui al precedente art. 14.

Articolo 17 (Inizio del servizio)

Il richiedente, dichiarato assegnatario della licenza comunale d'esercizio, ha l'obbligo di iniziare il servizio entro trenta giorni dalla data di notifica della licenza stessa.

Detto termine potrà essere prorogato fino al massimo di novanta giorni dalla predetta data di notifica, ove l'interessato dimostri di non avere la disponibilità dell'autoveicolo per cause di forza maggiore.

L'interessato dovrà comunque dimostrare di avere provveduto all'ordinazione dell'autoveicolo entro quindici giorni dalla data di notifica della licenza medesima.

Articolo 18 (Tariffe)

Con la deliberazione della Giunta municipale, sono fissati i massimi delle tariffe, tenuto conto del tipo di autoveicolo, in base al chilometraggio ed a particolari qualità del servizio commissionato.

I titolari del servizio hanno l'obbligo di tenere costantemente esposte nelle loro autorimesse o nei loro autoveicoli le tabelle tariffarie e di renderle anche note agli alberghi, pensioni e agenzie di viaggio.

Articolo 19 (Divieto di stazionamento su aree pubbliche)

E' fatto divieto di stazionare con autovetture ed autobus di noleggio sulle strade o aree pubbliche allo scopo di procurarsi il noleggio.

In caso di necessità e sempre quando il noleggio risulti preventivamente contratto, può essere consentito che gli autoveicoli sostino agli scali di arrivo, in attesa di coloro per conto dei quali sono stati noleggiati.

Articolo 20 (Sospensione della corsa)

Qualora per avaria dell'autoveicolo o per altri casi di forza maggiore la corsa debba essere sospesa, i passeggeri hanno diritto di abbandonarlo, pagando solo l'importo corrispondente al percorso segnato dal contachilometri o la quota proporzionale a quella convenuta.

Articolo 21
(Disposizione dell'autoveicolo noleggiato)

Quando i passeggeri, nel luogo di arrivo, intendano disporre ulteriormente dell'autoveicolo noleggiato, il conducente concorda la somma da pagarsi per il tempo di attesa.

Articolo 22
(Responsabilità nell'esercizio)

Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o connessione al rilascio e all'esercizio della licenza, fa carico esclusivamente ed interamente al titolare della stessa, rimanendo esclusa sempre e in ogni caso la responsabilità del Comune concedente.

Nei casi in cui sia stata consentita la gestione del servizio a mezzo di terzi, ai conducenti degli autoveicoli fanno carico le responsabilità personali, di carattere penale e civile, agli stessi derivanti per la qualifica rivestita.

Articolo 23
(Obbligo per i conducenti degli autoveicoli)

I conducenti degli autoveicoli da noleggiare nell'espletamento del servizio devono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e comunque tenere sempre un atteggiamento decoroso.

In particolare essi hanno l'obbligo di:

- a) conservare costantemente nell'autoveicolo tutti i documenti inerenti l'attività dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale;
- b) segnalare tempestivamente al competente Ufficio comunale il cambiamento di domicilio o rimessa;
- c) presentarsi regolarmente alle verifiche di cui al precedente art.14 e di attenersi alle prescrizioni imposte dal Comune a seguito delle verifiche stesse;
- d) rispettare le tariffe ed assolvere gli altri obblighi inerenti le tariffe stesse di cui al precedente art. 18;
- e) curare che il contachilometri funzioni regolarmente;
- f) compiere i servizi che siano richiesti dagli agenti della forza pubblica nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini;

- g) visitare diligentemente, al termine di ogni corsa, l'interno dell'autoveicolo e, nel caso di reperimento di un oggetto dimenticato dall'utente, depositare l'oggetto stesso presso l'Ufficio di polizia municipale al più presto per agevolare la restituzione al proprietario;
- h) tenere a bordo dell'autoveicolo ed esibire, a richiesta, copia autentica del presente regolamento;
- i) tenere a bordo dell'autobus, dichiarazione del titolare o del legale rappresentante dell'azienda attestante il rapporto di lavoro intercorrente con l'autista;
- l) tenere a bordo dell'autobus il foglio di viaggio, progressivamente numerato sottoscritto recante la seguente dicitura "per questo servizio verrà emessa regolare fattura con indicazione della data e del numero del presente foglio di viaggio" ed indicante: il committente, il percorso, la data di effettuazione del servizio, le generalità del conducente, il numero di telaio, e il numero di targa dell'autobus. Il foglio di viaggio dovrà riguardare ogni singolo servizio erogato e dimostrare il rispetto delle tariffe minime proposte dall'associazione di categoria e approvate dalla Giunta regionale. I fogli di viaggio dovranno essere conservati in azienda per almeno un anno.

Articolo 24 **(Divieti per i conducenti degli autoveicoli)**

Ai conducenti degli autoveicoli da noleggiare è fatto divieto di:

- a) procurarsi il noleggio con stabilità e continuità nell'ambito di un Comune diverso da quello che ha rilasciato la licenza di esercizio;
- b) esercitare servizi ad itinerari fissi con orari e tariffe prestabiliti, anche se sugli itinerari stessi non esistano autoservizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati;
- c) far salire sull'autoveicolo persone estranee a quelle che l'hanno noleggiato, anche durante i periodi di sosta;
- d) negare il trasporto per un numero di persone compreso nel limite massimo dei posti consentito dalle caratteristiche dell'autoveicolo;
- e) portare animali propri nell'autoveicolo;
- f) deviare, di loro iniziativa, dal cammino più breve per recarsi nel luogo richiesto dal passeggero;
- g) chiedere, per qualsiasi titolo, una somma maggiore di quella fissata dalla tariffa o di quella pattuita, salvi i diritti verso le persone che avessero cagionato danni all'autoveicolo;

h) fermare l'autoveicolo, interrompere il servizio, salvo richiesta dei passeggeri o in casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

Articolo 25

(Sindacato regionale sulle deliberazioni comunali)

Le deliberazioni del Consiglio comunale relative al numero delle autovetture e degli autobus da adibire al servizio di noleggio con conducente nonché quelle concernenti eventuali modifiche del presente regolamento, devono essere sottoposte all'approvazione preventiva della regione Lombardia, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 85 del D.P.R. 24/7/1977, n. 616.

Articolo 26

(Disposizioni transitorie e finali)

I titolari delle licenze attualmente in concessione, potranno chiedere, entro centoottanta giorni dalla data di notifica del presente regolamento, la conferma della licenza medesima.

Tale conferma potrà essere concessa dal Consiglio comunale nel rispetto delle procedure di cui ai precedenti artt. 3, 4 e 6.

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si fa richiamo alle disposizioni del Testo Unico 15/6/1959, n. 393 e degli artt. 105 e 115 del Testo Unico 8/12/1933, n. 1740 tuttora vigenti, alla legge comunale e provinciale e norme attinenti, ed altri regolamenti comunali in quanto possano direttamente o indirettamente avere applicazione in materia e non siano in contrasto con le norme del presente regolamento.

Articolo 27

(Eliminazione barriere architettoniche)

Le autovetture e gli autobus adibiti al servizio di noleggio con conducente dovranno essere dotati di portabagagli idonei a contenere una sedia a rotelle ripiegata. La presente norma ha valore per le licenze concesse o per le sostituzioni di autoveicoli a far tempo dall'approvazione della stessa da parte della Regione.